



Comune di Montenero Sabino

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI E BENEFICI
ECONOMICI A ENTI E
ASSOCIAZIONI**

Approvato con deliberazione n. 28 del 29.11.2023

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	2
Articolo 1 – Oggetto	2
Articolo 2 – Finalità.....	2
Articolo 3 – Natura dei contributi e degli interventi.....	2
Articolo 4 – Limiti oggettivi del Regolamento	3
Articolo 5 – Soggetti beneficiari	4
Articolo 6 – Aree di intervento.....	4
Articolo 7 – Iscrizione al registro comunale delle associazioni	4
Articolo 8 – Criteri.....	5
Articolo 9 – Casi particolari	5
CAPO II - PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE E BENEFICI	6
Articolo 10 – Concessione dei contributi	6
Articolo 11- Procedimento per la concessione di contributi ordinari	7
Articolo 12 – Procedimento per la concessione di contributi straordinari.....	7
Articolo 13 – Concessione di contributi eccezionali	9
Articolo 14 – Concessione di altri benefici economici	9
Articolo 15 – Pubblicità	10
Articolo 16 – Erogazione dei contributi ordinari e straordinari	11
CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	11
Articolo 17 – Decadenza	11
Articolo 18 – Sanzioni	12
Articolo 19 – Trasparenza	12
Articolo 20 – Entrata in vigore e disposizioni finali	12

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, reso in attuazione del combinato disposto di cui all'art. 12 della l. n. 241 del 07.08.1990 e delle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza, disciplina i criteri e le modalità necessarie alla concessione da parte del Comune di Montenero Sabino di contributi e benefici economici agli Enti e alle Associazioni operanti sul territorio comunale.

Articolo 2 – Finalità

1. In ossequio ai principi indicati nello Statuto e al valore riconosciuto al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione della Repubblica, il Comune di Montenero Sabino favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, sia in forma singola che associata, volta allo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 267/2000.

2. Il presente Regolamento è finalizzato a individuare una disciplina organica in materia di concessione di contributi e benefici economici, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la loro concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione così come disciplinati dall'art. 1 della legge n. 241/1990.

3. Le norme del presente Regolamento devono essere interpretate in ossequio alla normativa comunitaria, statale, regionale e comunale.

Articolo 3 – Natura dei contributi e degli interventi

1. Il presente Regolamento detta i criteri e le modalità da seguire per ottenere dal Comune la concessione di contributi e benefici economici, da intendersi anche quali la concessione a carattere continuativo di beni mobili (attrezzature, macchinari, ecc..) o immobili (locali, sale, ecc..) da utilizzare per sedi o per altre attività a condizioni agevolate, a favore di associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e in ogni caso senza fini di lucro.

2. I contributi sono concessi per la gestione delle attività istituzionalmente previste dagli Statuti dei richiedenti (singoli o in forma associata) e/o per singole iniziative occasionali o aventi carattere straordinario da svolgere sul territorio comunale, per le quali sia stata valutata la rilevanza sociale, culturale, sportiva oltre al reale significato e riscontro dell'evento stesso.

3. La partecipazione contributiva non comporta in alcun modo assunzione di responsabilità da parte del Comune per le obbligazioni contratte anche con soggetti terzi.

4. L'intervento dell'Ente a vantaggio unilaterale dei richiedenti può distinguersi:

- a) contributo: concessione di somme di denaro predeterminate, dirette a favorire attività e iniziative ritenute apprezzabili sotto il profilo dell'interesse pubblico per le quali l'Ente si accolla solo una parte dell'onere complessivo. A loro volta i contributi si distinguono in:
 - i. ordinari: somme a sostegno delle attività e dei progetti rientranti nelle funzioni istituzionali del richiedente, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione;
 - ii. straordinari: somme a sostegno di particolari eventi, progetti e iniziative organizzati sul territorio comunale, ritenute dall'Amministrazione di particolare rilievo e coerenti con gli obiettivi e la pianificazione dell'Amministrazione;
 - iii. eccezionali: somme a sostegno di eventi di carattere urgente ed eccezionale.
- b) benefici economici (contributi indiretti): agevolazioni, diverse dall'erogazione di denaro, quali la concessione a carattere continuativo di strutture, spazi, mezzi e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali del richiedente.

Articolo 4 – Limiti oggettivi del Regolamento

1. Il presente Regolamento non si applica:

- a) ai servizi e agli interventi comunali affidati a terzi per i quali esiste apposita disciplina e specifica convenzione, quali: gestione della impiantistica sportiva di base, gestione dei parchi e del verde pubblico, gestione servizi sociali e altri;
- b) agli ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina;
- c) alle quote associative ad enti cui il Comune partecipa, erogate in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie;
- d) alla concessione del patrocinio gratuito, disciplinato dal vigente Regolamento per la concessione del patrocinio comunale.

2. Sono fatte salve le disposizioni relative a esenzioni, agevolazioni, tariffe e prezzi agevolati, fruizione gratuita di prestazioni, servizi, spazi e beni mobili e immobili di proprietà del Comune contenute nei vigenti regolamenti comunali di settore o in altri specifici provvedimenti.

Articolo 5 – Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiarie di contributi ordinari gli enti del terzo settore e le altre tipologie di associazioni senza scopo di lucro iscritti nel registro comunale delle associazioni di cui al successivo art. 7.

2. Possono beneficiare di contributi straordinari e benefici economici:

- a) gli Enti pubblici, quali Comuni, Province, Università, Istituzioni o altri;
- b) Soggetti privati, quali enti del terzo settore e altre tipologie di associazioni senza scopo di lucro, fondazioni, cooperative, parrocchie, ordini professionali o altri soggetti che svolgono attività di interesse per la comunità locale o iniziative a carattere divulgativo, senza scopo di lucro e prive di caratterizzazione politica.

Articolo 6 – Aree di intervento

1. Il Comune può concedere contributi o benefici economici a favore di:

- a) attività sociali;
- b) attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- c) attività educative e alla funzione genitoriale;
- d) attività di promozione culturale, sportiva, turistica e del tempo libero;
- e) attività di valorizzazione del tessuto economico;
- f) attività umanitarie e di consolidamento di relazioni internazionali;
- g) attività di promozione della legalità, della giustizia, della pace e dell'antifascismo;
- h) attività volte a favorire la partecipazione e la socializzazione dei giovani.

2. La concessione dei contributi economici è esclusa per iniziative, manifestazioni e attività:

- a) di propaganda politica o sindacale;
- b) con preminenti profili commerciali e/o che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura non coerenti con le finalità del Comune;
- c) dalle quali derivino utili per il soggetto promotore, se non nei limiti dell'autofinanziamento della manifestazione;
- d) promosse da soggetti che svolgono propaganda politica direttamente o indirettamente per influenzare il procedimento e le campagne elettorali, o ad esclusivo fine di proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
- e) promosse da soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a sostenere ogni forma di discriminazione;
- f) a carattere prettamente religioso.

Articolo 7 – Iscrizione al registro comunale delle associazioni

1. Le associazioni e gli altri enti costituiti da almeno n. 3 (tre) mesi, con sede nel Comune di Montenero Sabino, devono chiedere l'iscrizione nell'apposito Registro comunale delle Associazioni.
2. L'ufficio competente cura l'istruttoria per l'iscrizione e la raccolta della necessaria documentazione (Atto costitutivo, Statuto, documenti del Legale Rappresentante), l'aggiornamento del predetto Registro e dell'elenco dei contributi erogati.
3. Le associazioni sono tenute a comunicare tempestivamente, e comunque entro il 15 marzo di ogni anno, eventuali variazioni circa la struttura organizzativa e gestionale.

Articolo 8 – Criteri

1. La concessione di contributi e benefici è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) perseguimento d'interessi di carattere generale, con riferimento alle aree di intervento indicate al precedente art. 6;
 - b) natura del servizio o dell'attività prestata, con priorità per quelle rese gratuitamente al pubblico;
 - c) capacità organizzativa del soggetto richiedente, anche in virtù delle attività svolte precedentemente;
 - d) tipologia delle iniziative, con preminente favore di iniziative di promozione del territorio, di volontariato a sostegno di persone in situazione di disagio o disabilità e/o a favore di minori.
2. Nel caso in cui il richiedente il contributo straordinario abbia ottenuto forme di sostegno da altri enti pubblici o privati, il valore del contributo richiesto dovrà essere inferiore alla differenza tra il costo dell'iniziativa e i contributi ricevuti dai predetti altri enti;
3. Entro i limiti delle previsioni di bilancio in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa del Piano Esecutivo di Gestione, i contributi e i vantaggi economici di cui al presente Regolamento possono essere riferiti a iniziative e opere singole o a programmi di intervento o attività, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali e culturali. I progetti possono essere presentati anche da più enti o associazioni.
- 4) In caso di compresenza di più richieste di contributo ammissibili, tali da determinare una insufficienza dei fondi di bilancio sarà data la precedenza:
 - a) alle attività continuative svolte a carattere sostitutivo, integrativo o complementare a quelle dell'Amministrazione comunale;
 - b) alle attività che prevedano un maggior numero di partecipanti e abbiano una maggiore diffusione mediatica/pubblicitaria.

Articolo 9 – Casi particolari

1. La Giunta Comunale, inoltre, può concedere contributi straordinari a favore di associazioni che non hanno la sede nel Comune di Montenero Sabino e prive dell'iscrizione al registro comunale delle associazioni, purché giuridicamente riconosciute o presenti negli albi del terzo settore o analoghi registri con valenza pubblica, al fine di favorire iniziative di solidarietà con specifica valenza territoriale anche esterna al territorio del Comune di Montenero Sabino.

2. La Giunta Comunale, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio, può concedere contributi in conto capitale per la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione di opere, impianti, macchinari e attrezzature che, pur essendo di proprietà privata, sono messi a disposizione della collettività locale senza fine di lucro e previa stipula di apposita convenzione.

CAPO II - PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE E BENEFICI

Articolo 10 – Concessione dei contributi

1. Le risorse, intese come *quantum* complessivo destinabile, devono essere definite nel bilancio.

2. Annualmente, con l'approvazione del P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) relativo all'esercizio e le sue successive modifiche, la Giunta Comunale stabilisce la somma da destinare alla concessione di contributi, precisando i campi di intervento coerentemente con la programmazione comunale e con le linee di mandato.

3. L'assegnazione dei contributi è deliberata dalla Giunta Comunale.

4. Le attività e le iniziative per le quali è possibile richiedere il contributo del Comune devono:

- a) non avere preminente scopo di lucro;
- b) essere pubbliche, con accesso libero o prenotazione aperta alla generalità dei cittadini;
- c) garantire la libera espressione delle opinioni, nel caso in cui si tratti di convegni, dibattiti e simili;
- d) essere realizzate in tutto o in parte nel territorio del Comune di Montenero Sabino, e comunque, se svolte fuori dal territorio comunale, devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune di Montenero Sabino.

Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione comunale, ossia venga prevista una prioritaria finalità di beneficenza e solidarietà, promuovendo in tal modo l'immagine e il prestigio del Comune.

5. Le date delle manifestazioni per le quali viene richiesto un contributo non devono di norma interferire con altre iniziative organizzate dal Comune o da esso in precedenza patrocinate e/o finanziate.

Articolo 11- Procedimento per la concessione di contributi ordinari

1. I soggetti iscritti nel registro di cui al precedente art. 7 possono presentare domanda volta a ottenere il contributo ordinario a sostegno dell'attività annuale ordinaria utilizzando l'apposita modulistica predisposta dai competenti uffici comunali, entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Alla domanda dovranno essere allegate:

- a) una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- b) la copia del bilancio consuntivo e relativa situazione finanziaria e patrimoniale;
- c) relazione dell'attività svolta e da svolgere nell'anno in corso.

3. L'ufficio competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Qualora la domanda risulti irregolare o la documentazione sia incompleta, l'ufficio competente, entro n. 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa, provvede a richiedere al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando a tal scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere dalla regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione. Qualora la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata entro il termine perentorio comunicato dall'ufficio competente, la domanda viene ritenuta inammissibile e viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

4. Ove compatibile con le tempistiche di approvazione degli strumenti di programmazione dell'Ente, entro il 30 giugno la Giunta Comunale provvede, con propria deliberazione su proposta dell'ufficio competente, all'assegnazione dei contributi ordinari.

5. La presentazione delle domande non costituisce di per sé titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.

6. L'Amministrazione può assegnare anche un contributo di importo inferiore rispetto alla domanda presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione.

Articolo 12 – Procedimento per la concessione di contributi straordinari

Per particolari eventi, progetti e iniziative organizzati sul territorio comunale, ritenuti dall'Amministrazione di particolare rilievo e coerenti con gli obiettivi e la pianificazione dell'Amministrazione, i soggetti di cui all'art. 5 comma 2 possono presentare richiesta di contributo al servizio comunale competente purché le predette iniziative stesse rientrino in una delle seguenti casistiche:

- a) iniziative occasionali di particolare interesse per la cittadinanza;
- b) iniziative rientranti in progetti co-finanziati con Enti Pubblici;
- c) iniziative promosse dal Comune o delle quali l'Amministrazione voglia farsi co-promotore e co-organizzatore.

2. La richiesta deve essere presentata mediante l'apposita modulistica predisposta dagli uffici competenti, da inviarsi di regola n. 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa per la quale è richiesta l'erogazione del contributo straordinario, e deve contenere:

- a) una relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda corredata dei progetti da organizzare nell'anno e indicazione del contributo richiesto;
- b) una relazione sulle attività svolte dal richiedente nell'anno precedente;
- c) un'autodichiarazione attestante il quadro economico-finanziario dell'iniziativa, con specifica indicazione dei costi di tutte le attività e delle eventuali entrate (biglietti, sponsor, ecc.) a copertura degli stessi;
- d) un'autodichiarazione relativa ai vantaggi di natura economica di qualsiasi genere eventualmente richiesti a altri enti, pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima attività, con l'importo concesso ove ricorra;
- e) l'indicazione specifica del contributo richiesto, sia esso in denaro o in altri benefici economici.

3. L'ufficio competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Qualora la domanda risulti irregolare o la documentazione sia incompleta, l'ufficio competente, entro n. 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa, provvede a richiedere al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando a tale scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprende a decorrere dalla regolarizzazione della domanda o dall'integrazione della documentazione. Qualora la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata entro il termine perentorio comunicato dall'ufficio competente, la domanda viene ritenuta inammissibile e viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

4. La Giunta, per procedere alla valutazione delle iniziative di cui al presente articolo, applica i criteri individuati all'articolo 8.

5. Il contributo è concesso dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione su proposta dell'ufficio competente, per un ammontare non superiore all'80% della spesa complessiva effettivamente sostenuta e, comunque, non superiore alla differenza risultante tra entrate e uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.

6. La presentazione delle domande non costituisce di per sé titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.

7. Salvo casi particolari approvati dalla Giunta stessa, il contributo viene erogato solo in toto dopo la presentazione del consuntivo dell'attività.

8. L'ufficio competente verifica la regolarità e la completezza della documentazione presentata a consuntivo e:

- a) qualora le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, provvede a ricalcolare l'importo del contributo in maniera proporzionale alla percentuale inizialmente definita;
- b) qualora la documentazione risulti irregolare o incompleta, l'ufficio competente, entro n. 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa, provvede a richiedere al soggetto richiedente la regolarizzazione o l'integrazione della documentazione, assegnando a tal scopo un termine perentorio. La mancata regolarizzazione o integrazione entro il termine perentorio comunicato dall'ufficio competente comporta la decadenza dal contributo con l'obbligo di rimborso al Comune della quota di contributo eventualmente anticipato.

Articolo 13 – Concessione di contributi eccezionali

1. Eccezionalmente, con adeguati motivi e documentazione, la Giunta può disporre la concessione di forme di sostegno a favore di enti, associazioni, comitati o singoli volontari per interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei paesi in via di sviluppo o per interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti ad eventi straordinari o calamità naturali o per iniziative di carattere urgente ed eccezionale o per iniziative legate a progetti di gemellaggio.

2. La Giunta delibera tale concessione con apposito atto individuando contestualmente le risorse utilizzabili.

Articolo 14 – Concessione di altri benefici economici

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, i benefici economici di cui all'articolo 3 comma 4 lett. c) dello stesso, ovvero agevolazioni diverse dall'erogazione di denaro, tramite prestazione di servizi e/o concessione continuativa di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione (es. sale, impianti, attrezzature, spazi) funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali del richiedente, sono da considerarsi quali contributi per l'importo corrispondente al loro valore economico.

2. Sarà adottata un'apposita deliberazione della Giunta Comunale per la ricognizione dei locali e delle attrezzature comunali utilizzate per l'organizzazione delle manifestazioni e per definire appositi criteri e modalità di concessione gratuita delle stesse.

3. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il bene esclusivamente per l'uso e le finalità previste e a restituirlo nello stato in cui lo ha ricevuto.

4. La concessione a carattere continuativo di spazi e sale civiche comunali, di norma a titolo oneroso secondo la vigente regolamentazione comunale, a richiesta, può avvenire a titolo gratuito qualora l'uso sia destinato a:

- a) attività gratuite proposte da associazioni non aventi scopo di lucro, di interesse pubblico, di carattere sociale, culturale, ambientale, educativo, sportivo, per il territorio interessato e che siano aperte a tutta la cittadinanza;
- b) attività con altri enti pubblici disciplinati da convenzioni o accordi approvati con deliberazione della Giunta;
- c) riunioni tra soci di associazioni non aventi scopo di lucro, di interesse pubblico di carattere sociale, culturale, ambientale, educativo, sportivo per il territorio interessato;
- d) istituti scolastici.

5. Le attività devono essere compatibili con la destinazione prevalente degli spazi richiesti stabilita dall'Amministrazione Comunale, dalle norme stabilite dai rispettivi regolamenti, nonché dalle indicazioni apposte dalla Commissione Provinciale di Sicurezza per i locali di Pubblico Spettacolo.

6. È facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.

7. Il beneficiario è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.

8. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature. .

Articolo 15 – Pubblicità

1. I beneficiari sono tenuti a far risultare in tutte le forme pubblicitarie, salvo che il Comune non abbia manifestato esplicita volontà di non comparire, che le iniziative per l'organizzazione delle quali è stato concesso loro un contributo sono realizzate con il concorso del Comune di Montenero Sabino.

2. Nei manifesti e su tutto il materiale pubblicitario dovrà comparire la dicitura “*realizzato con il contributo del Comune di Montenero Sabino*”.

3. Alla concessione del contributo corrisponde, di regola, anche la concessione del patrocinio comunale, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste dal vigente Regolamento comunale per la concessione del patrocinio.

Articolo 16 – Erogazione dei contributi ordinari e straordinari

1. I contributi in denaro sono liquidati con provvedimento del Responsabile dell'ufficio competente per materia entro massimo 45 (quarantacinque) giorni:

- a) per i contributi ordinari o eccezionali, con deliberazione della Giunta di concessione del contributo ordinario o eccezionale;
- b) per i contributi straordinari, dal ricevimento della documentazione di rendicontazione così come prevista dal presente Regolamento.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 17 – Decadenza

1. I soggetti beneficiari delle forme di sostegno decadono dal diritto di ottenerli nel caso in cui:

- a) non realizzino in tutto o in parte le iniziative o le attività previste;
- b) modifichino il programma dell'iniziativa, senza la preventiva autorizzazione scritta del responsabile di settore;
- c) non presentino la rendicontazione entro n. 60 (sessanta) giorni dal termine dell'iniziativa, o non forniscano le integrazioni e i chiarimenti previsti dall'art. 16, comma 2.

2. Nel caso in cui il sostegno economico sia stato già parzialmente o integralmente erogato, e si verifichi una delle condizioni elencate al comma precedente, si darà luogo al recupero della somma erogata, con le modalità previste dalla legge e dai vigenti regolamenti dell'Ente.

3. Nel caso in cui l'iniziativa o l'attività vengano svolte solo parzialmente rispetto al programma presentato per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, si può prevedere una riduzione proporzionale del sostegno economico concesso.

4. Nel caso in cui per lo svolgimento di un'iniziativa sia stato concesso l'uso di attrezzature o di sale di proprietà comunale, e vengano riscontrati danni, furti, cessioni a terzi, usi impropri, l'Amministrazione Comunale dà luogo all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, secondo le modalità previste dalla legge, e – nel caso in cui l'iniziativa sia ancora in corso – revoca la concessione disponendo inoltre l'esclusione del soggetto di eventuali concessioni future. La stessa disposizione si applica nel caso in cui le attrezzature non vengano restituite nei tempi e con le modalità preventivamente stabilite.

5. La decadenza del contributo è disposta previa comunicazione dell'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi della l. n. 241/1990.

Articolo 18 – Sanzioni

1. Ogni caso di uso improprio dello stemma comunale verrà sanzionato da parte del Responsabile di settore competente ai sensi delle disposizioni di cui alle sezioni I e II del Capo I della l. n. 689 del 24.11.1981 nonché dell'art. 7-bis del d. lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Articolo 19 – Trasparenza

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della l. n. 241/1990, i criteri e le modalità con cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. I contributi erogati ai sensi del presente Regolamento sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale nei tempi e nei modi previsti dagli articoli 26 e 27 del d. lgs. n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii.

Articolo 20 – Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.

2. Per il solo esercizio 2023, il termine di cui all'art. 11 comma 1, è fissato all'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Dall'entrata in vigore delle presenti norme sono da intendersi abrogate tutte le vigenti disposizioni regolamentari incompatibili con le stesse, fatte salve le procedure in corso cui continuano ad applicarsi le regole precedenti sino alla loro conclusione.